

„ delli Vini, e Liquori stessi, che fossero  
„ ritrovati in Contraffazione; e nelle pene  
„ medesime incorreranno quelli Locandieri,  
„ e Cameranti, Caffettieri, Chincaglieri o  
„ altri, che ardiranno spargere Manifesti in  
„ stampa, o manoscritti, o vendere li Vi-  
„ ni, e Liquori abbracciati dal sopra nomi-  
„ nato Dazio a ragion di Bottiglia, o altro  
„ continente di minor tenuta di un Secchio,  
„ essendo questa un'aperta contumacia, e  
„ disobbedienza alle pubbliche leggi.

„ Non potrà in oltre chiunque, che non  
„ fosse della Società suddetta, sotto verun  
„ pretesto, neppur di Acquevite, tener espo-  
„ ste, o vender le Bottiglie de' Vini di qua-  
„ lunque sorta, che soggetti sono al Dazio  
„ Banderuole: e ciò sotto la pena di sopra  
„ comminata.

„ Essendo permesso a chi si sia la vendi-  
„ ta dei Moscati, Malvasie, e Liquori Este-  
„ ri Marittimi all'ingrosso da Secchio in sù,  
„ e libera la spezzatura di qualunque Botta,  
„ ed Arnaso in altri Arnasi, di minor te-  
„ nuta; così è egualmente importante alla  
„ buona direzione, e custodia del suddetto  
„ Dazio delle Banderuole riservato al Reg-  
„ diritto sostenuto dalle sole vendite minute  
„ da Gotto sin' a Secchio, e però tutti quel-  
„ li, che vogliono vendere all'ingrosso da  
„ Secchio in sù delli predetti Moscati, e  
„ Liquori, e spezzare qualunque Arnaso,